GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV **Roma — Mercoledì, 5 dicembre 1923** **Numero 285**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire TRE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2492.

Provvedimenti per gli istituti superiori agrari, di medicina veterinaria e di scienze economiche e commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

DELLE SCUOLE SUPERIORI DI AGRARIA E DI MEDICINA VETERINARIA.

CAPO I. — *Dei Regi istituti superiori agrari.*

Art. 1.

Le scuole superiori di agraria, già annesse alle Regie università di Bologna e di Pisa, sono costituite in Regi istituti superiori, dalla data di pubblicazione del presente decreto.

A datare dal 1° ottobre 1924, la Scuola superiore agraria di Pisa e il Regio istituto superiore forestale nazionale di Firenze, sono fusi in un unico Regio istituto superiore agrario e forestale, la cui sede sarà determinata con R. decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale, in seguito a speciali convenzioni con gli Enti locali, circa l'obbligo di fornire fabbricati e terreni, e di contribuire alle spese di sistemazione ed eventualmente di mantenimento.

Sarà annessa all'istituto suindicato la stazione sperimentale di silvicoltura, di cui alla legge 3 aprile 1921, n. 742.

Lo stesso decreto determinerà l'ordinamento dell'istituto e le norme per l'assegnazione degli attuali insegnanti dei due istituti indicati alle cattedre contemplate nel nuovo ordinamento.

Art. 2.

I professori di ruolo, ordinari e straordinari, dei Regi istituti superiori di agricoltura e del Regio istituto superiore agrario e forestale sono di un unico grado.

I posti di professore di cui ai ruoli organici delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del Regio istituto superiore agrario sperimentale di Perugia, portati dalla tabella *A*, annessa al R. decreto 25 agosto 1919, n. 1580; quelli del ruolo organico del Regio istituto superiore forestale nazionale di Firenze, portati dalla tabella *A* della legge 14 giugno 1912, n. 834, modificata dalla legge 3 aprile 1921, n. 742; i due posti di professore del ruolo organico della Regia scuola superiore di agricoltura di Bologna, di cui alla tabella *F* della legge 9 aprile 1921, n. 335; ed i tre posti di professore del ruolo generale universitario che si attribuiscono alla Regia scuola superiore agraria di Pisa, sono fusi, a decorrere dal 1° ottobre 1924, in ruolo unico per i quattro istituti superiori agrari di Bologna, Milano, Perugia e Portici e per l'Istituto superiore agrario e forestale di cui al precedente articolo.

Il reparto dei posti, tra i cinque istituti, sarà determinato con decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

Gli attuali professori incaricati di ruolo, delle Regie scuole superiori di Milano e Portici, faranno ruolo transitorio, a sè stante, conservando lo stipendio annuo di L. 9000.

Art. 3.

A modificazione della tabella *B* annessa alla legge 14 giugno 1912, n. 834, l'ufficio di segreteria del Regio istituto forestale nazionale di Firenze, è costituito:

di un segretario capo;

di un economo:

di un applicato di segreteria.

Il trattamento economico del segretario capo è quello stesso fissato dal R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, pei segretari capi delle Scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del Regio istituto superiore agrario di Perugia; mentre il trattamento economico dell'economo e dell'applicato di segreteria resta quello stesso stabilito dal citato decreto Reale pel segretario economo e per gli applicati di segreteria dell'Istituto superiore forestale nazionale di Firenze.

Il segretario economo del medesimo istituto, attualmente in servizio, assume il titolo di economo.

I ruoli del personale di segreteria delle Regie scuole superiori di Milano e di Portici, del Regio istituto superiore agrario sperimentale di Perugia e del Regio istituto superiore forestale nazionale di Firenze, di cui al primo comma del presente articolo, sono fusi, a decorrere dal 1° ottobre 1924, in ruolo unico, il quale viene accresciuto di un posto di segretario capo e di un posto di applicato di segreteria, restando soppressi il posto di segretario contabile del Regio laboratorio di botanica crittogamica, portato dalla tabella *D* annessa al R decreto 25 agosto 1919, n. 1580, ed il posto di applicato di segreteria presso la Regia stazione chimico agraria sperimentale di Roma, di cui alla citata tabella.

Il riparto del personale di segreteria fra gli istituti superiori di Bologna, Milano, Perugia, Portici e l'Istituto superiore agrario forestale di cui all'art. 1, sarà determinato con decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

CAPO II. — *Dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria.*

Art. 4.

Le scuole superiori di medicina veterinaria, già annesse alle Università di Bologna, Modena, Parma e Pisa, sono costituite in Regi istituti superiori, a datare dalla pubblicazione del presente decreto.

Gli istituti superiori di medicina veterinaria di Parma e Modena sono soppressi, a datare dal 1° ottobre 1924.

Il Governo del Re è autorizzato a fondare, in Messina e in Sassari, due Regi istituti superiori di medicina veterinaria, in base a convenzioni da stipularsi dal Governo con Enti delle regioni, circa l'obbligo, per parte di tali Enti, di fornire locali e di contribuire nelle spese di fondazione, ed eventualmente di mantenimento.

Art. 5.

Al personale di ruolo delle scuole superiori soppresse dall'articolo precedente, si applicano le seguenti disposizioni:

A coloro che presentino domanda di collocamento a riposo dalla data di pubblicazione del presente decreto, e non oltre il primo ottobre 1924, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87.

Potranno, inoltre, essere fatti trasferimenti per cattedre o posti eguali od affini, a giudizio del Ministro per l'economia nazionale, da una ad altra scuola, anche in soprannumero di organico di queste, ed in eccezione alle norme vigenti.

Mancando il consenso del personale delle scuole soppresse, a tali trasferimenti, esso sarà dispensato dal servizio ed ammesso a liquidare quanto potrà spettargli, in base alle norme vigenti sulle pensioni degli impiegati civili.

Il materiale didattico, sperimentale e librario delle scuole soppresse, verrà trasferito in dotazione agli altri istituti superiori di medicina veterinaria.

Art. 6.

I professori di ruolo dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria, sono di unico grado.

A datare dal 1° ottobre 1924, i posti di professore degli istituti medesimi sono fusi in un ruolo, i cui posti restano fissati nel numero di 35.

Il riparto dei posti, tra i vari istituti, sarà determinato con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

Art. 7.

Il personale di segreteria che, alla data del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 di fatto o di diritto, si trova addetto agli istituti di medicina veterinaria di Torino, Milano, Bologna, Modena, Parma, Pisa e Napoli, sarà fuso in ruolo unico, a decorrere dal 1° ottobre 1924.

Tale personale sarà parificato, nei gradi e nel trattamento economico, al corrispondente personale di segreteria degli istituti superiori agrari, di cui all'art. 3 del presente decreto.

Con decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale sarà provveduto al riparto di detto personale, tra i vari istituti di medicina veterinaria.

Il personale di segreteria attualmente in carica, sarà mantenuto in servizio ed assegnato, nel nuovo ruolo, ai posti corrispondenti a quelli presentemente coperti.

CAPO III. — *Disposizioni comuni ai Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria.*

Art. 8.

Entro 2 mesi dalla pubblicazione del presente decreto, con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze, udito il Consiglio dei Ministri, saranno determinate le norme relative ai fini, all'ordinamento degli studi, al governo didattico ed amministrativo, allo stato giuridico del personale, ed in genere al funzionamento degli istituti superiori contemplati dal presente titolo.

Art. 9.

A datare dall'anno scolastico 1924-925, le scuole e istituti superiori di cui al capo I del presente titolo, assumono la denominazione di Regi istituti superiori agrari, e le scuole ed istituti di cui al capo II del medesimo titolo, assumono la denominazione di Regi istituti superiori di medicina veterinaria.

Tutti i Regi istituti superiori predetti sono di grado universitario e le spese per il loro mantenimento sono a carico del bilancio dello Stato, salvo il concorso di altri Enti.

Ad essi possono essere iscritti quali studenti, coloro che hanno superato l'esame di maturità per i provenienti dal liceo classico e dal liceo scientifico.

Restano, tuttavia, transitoriamente in vigore le norme oggi vigenti per l'ammissione a detti istituti, limitatamente a tutto l'anno scolastico 1926-927.

Art. 10.

Al personale insegnante di tutti gli istituti considerati nel presente titolo compete il trattamento economico dei professori delle Regie università e dei Regi istituti superiori universitari.

Qualsiasi modificazione allo stato economico che, in seguito, venisse apportato per i professori delle Regie università e dei Regi istituti superiori universitari, si intenderà estesa anche ai professori degli istituti superiori sopra menzionati.

Per i professori incaricati di ruolo degli istituti superiori agrari di Milano e di Portici, la indennità accademica è ridotta a L. 3500, non valutabile agli effetti della pensione; spetta inoltre ad essi una quota del provento della soprattassa di iscrizione, nella misura che sarà stabilita per gli altri professori di ruolo.

A datare dal 1° ottobre 1924 i personali assistenti, tecnico e subalterno o di servizio degli istituti superiori di agricoltura saranno costituiti in altrettanti ruoli unici; e così, parimente, quelli degli istituti superiori di medicina veterinaria.

Il riparto dei posti tra i vari istituti sarà determinato con decreto Reale proposto dal Ministro per l'economia nazionale.

Art. 11.

Potranno essere trasferiti ai Regi istituti superiori di agricoltura, e al Regio istituto superiore agrario e forestale, i direttori di ruolo delle Regie stazioni agrarie e speciali, ed inversamente.

Art. 12.

Il Governo del Re, è autorizzato a fondare, con Reali decreti promossi dal Ministro per l'economia nazionale, quando ne riconosca l'opportunità, istituti superiori di agricoltura e di medicina veterinaria, risultanti dalla unione, in due distinte scuole, di istituti superiori di agricoltura e di istituti superiori di medicina veterinaria, esistenti nella medesima sede o in sedi finitime.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni di cui al R. decreto 7 giugno 1923, n. 1454, per la parte riguardante il secondo insegnamento o l'assegno corrispondente.

Art. 14.

E' data facoltà al Ministro per l'economia nazionale, mediante Reali decreti promossi, ove occorra, di concerto col Ministro per le finanze, di procedere, per gli istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, allo spostamento di cattedre e al trasferimento del personale, per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo.

TITOLO II.

Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Art. 15.

All'art. 1 della legge 20 marzo 1913, n. 268, è sostituito il seguente:

« I Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali di Bari, Catania, Genova, Napoli, Roma, Torino, Trieste e Venezia fondati e mantenuti con i contributi dello Stato e degli Enti locali, secondo i rispettivi atti di fondazione, sono costituiti in Enti autonomi dotati di personalità giuridica, e sono posti sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero dell'economia nazionale.

« Nel Regio istituto superiore di Venezia, alla facoltà di scienze economiche e commerciali, comune a tutti gli istituti predetti, sono annesse le sezioni speciali, di cui al R. decreto 27 giugno 1909, n. 517.

« I Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali sono, ad ogni effetto di legge, istituti d'istruzione superiore di grado universitario.

« Il Ministro per l'economia nazionale può in qualsiasi tempo disporre ispezioni allo scopo di accertare il regolare ed efficace funzionamento degli istituti.

« Nessun altro istituto superiore di scienze economiche e commerciali od istituto analogo e nessuna nuova facoltà o sezione negli istituti esistenti potranno essere creati se non per legge ».

Art. 16.

All'art. 2 della legge 20 marzo 1913, n. 268, modificato dal R. decreto legge 16 agosto 1922, n. 1232, è sostituito il seguente:

« Il governo degli istituti superiori, di cui all'art. 1, è esercitato sotto la vigilanza del Ministero, da un Consiglio di amministrazione, da un Consiglio accademico, e da un direttore.

« Il Consiglio di amministrazione ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'istituto. Esso si compone:

« a) del direttore, membro di diritto;

« b) di un membro eletto dal Consiglio accademico tra i professori stabili dell'istituto;

« c) dei delegati del Ministero e degli altri Enti che contribuiscono nelle spese di mantenimento dell'istituto, a norma del relativo atto di fondazione o dello statuto organico.

« I consiglieri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

« Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale.

« Il Consiglio accademico, provvede all'ordinamento scientifico e didattico ed all'andamento disciplinare dell'istituto. Esso è composto dei professori di ruolo dell'istituto ed è presieduto dal direttore.

« Il direttore è scelto tra i professori di ruolo stabili dell'istituto ed è nominato, per un triennio, con decreto Reale ».

Art. 17.

L'art. 8 della legge 20 marzo 1913, n. 268, è sostituito dal seguente:

« I professori dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali sono di ruolo e incaricati.

« I posti di professore di ruolo stabiliti dalla pianta organica di ciascun istituto sono riservati alle cattedre di materie fondamentali ».

Art. 18.

Al comma 3° dell'art. 10 della legge 20 marzo 1913, n. 268, modificato dal R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1232, è sostituito il seguente:

« La retribuzione degli incaricati è stabilita dal Consiglio di amministazione. Essa per gli insegnamenti fondamentali, non potrà superare L. 4000 annue, se l'incaricato ricopre altro ufficio pubblico retribuito e, per gli insegnamenti complementari, non potrà in ogni caso eccedere L. 80 per ogni ora di lezione effettivamente impartita fino ad un massimo di L. 4000 ».

Art. 19.

Ai commi 1° e 2° dell'art. 12 della legge 20 marzo 1913, numero 268, è sostituito il seguente:

« La nomina, la stabilità, i trasferimenti e lo stato giuridico dei professori dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali saranno regolati secondo le norme vigenti per le Regie università, sostituendosi però alla procedura di cui al 1° comma dell'art. 17 dell'ordinamento dell'istruzione superiore, approvato con R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, quella che sarà determinata dal regolamento ».

Art. 20.

L'istruzione superiore economica e commerciale è impartita con effetti legali esclusivamente nei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, salvo le disposizioni seguenti:

Gli istituti ora esistenti, presso i quali si tiene un corso di studi superiori economici e commerciali e che rilasciano lauree alle quali sono, comunque, riconosciuti gli effetti legali da disposizioni attualmente vigenti, potranno essere dichiarati istituti superiori liberi di scienze economiche e commerciali agli effetti e secondo le norme seguenti:

Gli istituti superiori liberi di scienze economiche e commerciali hanno personalità giuridica ed autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi e dei regolamenti che governano i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, salvo le disposizioni particolari che saranno stabilite da uno speciale regolamento.

Essi sono sottoposti alla vigilanza dello Stato esercitata dal Ministero dell'economia nazionale.

Ogni istituto libero avrà uno statuto da approvarsi con decreto Reale, sentito l'organo consultivo della istruzione economica e commerciale.

In ogni istituto libero dovranno essere insegnate tutte le materie fondamentali stabilite per gli istituti superiori Regi.

Gli studi compiuti ed i titoli conseguiti presso gli istituti liberi predetti avranno la stessa efficacia legale degli studi compiuti e dei titoli conseguiti negli istituti Regi.

Gli istituti liberi non possono avere contributi dallo Stato.

Gli istituti liberi possono essere soppressi con decreto Reale ogni qualvolta si accerti che essi non sono in grado di funzionare in modo soddisfacente sia per insufficienze di mezzi finanziari, sia per deficiente organizzazione didattica.

Nessun altro istituto all'infuori di quelli contemplati nel comma secondo del presente articolo potrà essere dichiarato istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali. Tuttavia gli attuali istituti superiori Regi, rinunciando ad ogni contributo o prestazione dello Stato e con l'accordo degli altri Enti contributori, potranno chiedere di essere dichiarati liberi alle condizioni fissate dal presente articolo.

Gli istituti esistenti che intendano essere dichiarati istituti superiori liberi di scienze economiche e commerciali agli effetti del presente articolo, dovranno presentare al Ministero dell'economia nazionale lo schema dello statuto, con allegato documentato piano finanziario, entro due mesi dalla pubblicazione del regolamento previsto dal comma terzo del presente articolo.

Le disposizioni attualmente vigenti, che comunque riconoscono effetti legali agli studi fatti ed ai titoli conseguiti negli istituti contemplati dal comma secondo del presente articolo, cesseranno di avere effetto per gli studi fatti e i titoli conseguiti negli istituti predetti posteriormente alla sessione autunnale dell'anno 1925.

Art. 21.

Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del R. decreto legge 16 agosto 1922, n. 1322.

Art. 22.

Con decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale sarà provveduto a riunire in un testo unico le norme legislative vigenti sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali introducendovi le modificazioni necessarie per coordinarle con le disposizioni del presente decreto e delle altre leggi dello Stato.

Art. 23.

Le disposizioni del presente decreto per quanto riguarda i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali avranno effetto dal 15 ottobre 1923 ad eccezione di quelle dell'art. 16 che entreranno in vigore il 1° luglio 1924 per la quale data saranno rinnovati tutti i Consigli di amministrazione; e di quelle dell'art. 21 che avranno effetto dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di carattere generale concernente il trattamento economico del personale delle Amministrazioni dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 210. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2520.

Modifica degli articoli 46 e 48 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829, per l'esercizio delle farmacie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 46 e 48 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829, per l'esercizio delle farmacie;
Sentito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di sanità;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al 1° comma dell'articolo 46 ed al capoverso dell'art. 48 del predetto regolamento sono sostituiti i seguenti:

Articolo 46 (1° comma):

« La tariffa di cui al n. 1 dell'art. 17 della legge deve stabilire tanto il prezzo massimo quanto il prezzo minimo per la vendita al pubblico dei medicinali ».

Articolo 48 (capoverso):

« I farmacisti hanno l'obbligo di annotare:

a) sulle ricette che spediscono, la data della spedizione ed il prezzo praticato;

b) sulle etichette, che appongono sui recipienti, o sugli involucri dei medicinali, la data della spedizione, i componenti del rimedio secondo la ricetta, la dose ed il prezzo praticato.

« Nel prezzo dovranno essere specificatamente indicati il prezzo delle sostanze ed i diritti che competono al farmacista per la manipolazione e la spedizione della ricetta: dovrà inoltre essere indicato a parte l' eventuale costo del recipiente ».

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 238. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2523.

Riordinamento dell'istruzione industriale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Ordinamento delle Regie scuole industriali - Istituzione e finanziamento delle Regie scuole - Diplomi di abilitazione.

Art. 1.

Al Ministero dell'economia nazionale spetta la vigilanza dell'istruzione industriale e il compito di promuoverne l'incremento, integrando le iniziative locali in conformità ai bisogni e alle tendenze dell'industria e del lavoro, e con le norme contenute nei seguenti articoli.

Art. 2.

L'insegnamento industriale viene impartito nelle scuole popolari operaie o di avviamento, nelle scuole industriali o di tirocinio, negli istituti industriali, nelle stazioni sperimentali e nei corsi per maestranze. Le esercitazioni pratiche di officina e di laboratorio costituiscono parte essenziale di tale insegnamento.

Le scuole popolari operaie o di avviamento, maschili, femminili, o miste, impartiscono la coltura complementare e tecnica necessaria per l'avviamento al lavoro ed hanno la durata di corso di tre anni. Vi si insegnano le materie seguenti: coltura generale (italiano, storia e geografia, diritti e doveri, corrispondenza commerciale), aritmetica e geometria e nozioni di computisteria, nozioni di scienze, nozioni di tecnologia, disegno a mano libera, geometrico, di proiezioni e professionale, esercizi di lavoro. Ad esse può accedere chi abbia compiuto il decimo anno di età ed abbia superato l'esame di ammissione che dà accesso alla scuola complementare.

Per ciò che si riferisce all'obbligo dell'istruzione l'alunno di scuola di avviamento è considerato come alunno di scuola complementare.

Ai Comuni dove ha sede una scuola di avviamento, incombono gli stessi obblighi che per le scuole complementari.

Art. 3.

Le scuole industriali o scuole di tirocinio maschili impartiscono l'istruzione teorica e pratica necessaria a preparare l'operaio per professioni qualificate, e promuovono, col miglioramento delle maestranze, lo sviluppo delle industrie locali. Esse comprendono una o più sezioni specializzate per le diverse arti mestieri e industrie.

Le scuole di tirocinio o scuole professionali femminili preparano le giovanette all'esercizio delle professioni proprie della donna, impartendo anche le nozioni necessarie per il buon governo e l'economia della casa.

Le scuole industriali o di tirocinio sono costituite di un corso di almeno tre anni, e sono istituite nei capoluoghi di

provincia e nei centri principali di industria, di artigianato e di emigrazione. Alla scuola di tirocinio sono ammessi i fanciulli che siano forniti della licenza della scuola complementare o di una scuola di avviamento.

Possono anche accedervi, previo esame di ammissione, coloro che siano sforniti d'uno dei due predetti titoli di studio, a condizione che abbiano compiuto il tredicesimo anno di età e conseguito, tre anni prima, la promozione dalla 4ª alla 5ª elementare o l'ammissione ad una scuola media o ad una scuola popolare operaia o di avviamento.

Art. 4.

Le scuole di tirocinio per professioni, che richiedono una minore preparazione teorica e nelle quali gli insegnamenti pratici di lavoro hanno assoluta preponderanza, prendono il nome di laboratori scuola ed hanno una durata di corso normalmente non superiore ai due anni. I laboratori scuola già istituiti per la durata di cinque anni, i quali corrispondono ai bisogni permanenti indicati nel precedente articolo, potranno, previi accordi con gli Enti che contribuiscono al loro mantenimento, essere resi stabili.

Art. 5.

Nelle località, dove scuole o sezioni di scuole di tirocinio ad orario diurno completo non potrebbero essere sufficientemente frequentate, le scuole o sezioni anzidette saranno ad orario ridotto, parzialmente diurno, o serale e festivo, e con insegnamenti prevalentemente tecnici e pratici.

Art. 6.

Gli istituti industriali servono a preparare il personale destinato ad assumere le funzioni direttive negli opifici industriali e nei laboratori. Essi hanno cinque anni di corso e vi sono ammessi gli alunni che abbiano la licenza da una scuola complementare o di avviamento o coloro che, avendo conseguito, tre anni prima, l'ammissione ad una scuola media o ad una scuola popolare operaia o di avviamento, superino un esame di ammissione.

Art. 7.

Alle scuole di cui ai precedenti articoli possono annettersi corsi di perfezionamento e di specializzazione per i licenziati dalle scuole stesse e corsi di integrazione ad orario ridotto per apprendisti o per operai alle scuole di tirocinio.

Speciali corsi di magistero, oltre a quelli già istituiti presso il Regio istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma, saranno aperti d'accordo col Ministero della pubblica istruzione presso Regi istituti industriali e presso Regie scuole professionali femminili per la preparazione didattica e sperimentale pratica del personale insegnante nelle scuole professionali.

Art. 8.

L'ordinamento di cui ai precedenti articoli dev'essere applicato tanto alle Regie scuole da istituire quanto alle Regie scuole esistenti, delle quali ultime potrà con Regio decreto previo parere della Giunta per l'insegnamento industriale essere mutato il grado e il carattere ove le condizioni di ambiente e l'indirizzo assunto dalla scuola lo consiglino.

Le scuole esistenti che siano scarsamente frequentate o insufficientemente finanziate o non rispondenti ai bisogni delle industrie e delle maestranze, possono essere soppresse con R. decreto previo parere della Giunta per l'insegnamento industriale.

Le Regie scuole vengono istituite nelle località, dove ne sia riconosciuta evidente la utilità e quando le iniziative di Enti locali o di privati non bastino da sole a provvedervi, sempre però a condizione che gli Enti locali concorrano nella misura indicata nei successivi articoli 11 e 12 e con le modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 9.

Le Regie scuole di cui ai precedenti articoli sono istituite con decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze, previo parere della Giunta per l'insegnamento industriale, quando si verifichino le condizioni previste dagli articoli seguenti.

Art. 10.

Il Ministero dell'economia nazionale contribuisce al mantenimento delle Regie scuole di cui ai precedenti articoli sugli stanziamenti del suo bilancio, con una somma che deve corrispondere almeno all'importo degli stipendi ed aumenti periodici del personale di ruolo, ovvero ai due terzi della spesa ordinaria complessiva.

Al rimanente delle spese sono tenuti a contribuire Enti pubblici locali con stanziamenti continuativi sul proprio bilancio. Contributi di Enti diversi da quelli indicati possono essere considerati fra le entrate ordinarie e continuative della scuola, soltanto se siano garantiti mediante donazione del capitale corrispondente o con vincolo di usufrutto di rendita consolidata.

Gli Enti pubblici locali debbono versare le loro quote di contributo a rate bimestrali nelle tesorerie provinciali, mentre le scuole vengono finanziate direttamente dallo Stato.

Il Ministero contribuisce all'impianto delle scuole stesse con una quota normalmente non superiore ad un terzo della spesa, ma che può anche essere portata in via eccezionale alla metà, dove sia dimostrata l'impossibilità di maggiori contributi da parte di Enti locali. La determinazione del contributo ministeriale sarà fatta su parere della Giunta per l'insegnamento industriale, con l'intervento di un delegato del Ministero delle finanze.

Art. 11.

L'obbligo di fornire i locali e di provvedere al servizio dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento per le scuole di cui ai precedenti articoli, spetta al Comune o ad altro Ente pubblico locale.

Per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento, l'ampliamento e l'arredamento di edifici scolastici delle Regie scuole, possono essere concessi eventualmente ad uno degli Enti che contribuiscono al mantenimento della scuola, od alla scuola stessa, dei mutui dalla Cassa depositi e prestiti, alle condizioni stabilite dalla legge per gli edifici destinati all'istruzione secondaria, classica e scientifica. I mutui sono concessi su proposta del Ministero dell'economia nazionale, e il servizio degli interessi viene assunto a carico del bilancio del Ministero stesso nei limiti di appositi stanziamenti, che non potranno in nessun caso superare cumulativamente le L. 1,500,000.

Nei limiti degli stanziamenti previsti, il Ministero dell'economia nazionale può assumere anche il servizio degli interessi per mutui contratti per gli scopi sopra indicati con istituti di credito, a condizioni di favore.

Art. 12.

Le Casse di risparmio ed i Monti di pietà che ricevono depositi fruttiferi, possono deliberare nei limiti degli utili

netti determinati per ogni esercizio e non devoluti ai fondi patrimoniali, contributi continuativi per il mantenimento delle scuole industriali. Il pagamento dei contributi stessi è subordinato alla disponibilità degli utili, ma, salvo le particolari disposizioni statutarie, ha la precedenza su ogni altra elargizione.

Art. 13.

Le Regie scuole di cui agli articoli precedenti sono riconosciute come istituti pubblici posti sotto la tutela diretta dello Stato, ma dotati di personalità giuridica propria e di autonomia nel loro funzionamento. Essi sono amministrati da Consigli, dei quali fanno parte i rappresentanti degli Enti che concorrono al loro mantenimento.

Al Ministero dell'economia nazionale spetta la nomina del personale, l'approvazione, d'accordo col Ministero della pubblica istruzione, dei programmi d'insegnamento, sui quali sarà sentito il parere della Giunta per l'insegnamento industriale, la revisione ed approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi.

Il Ministero dell'economia nazionale esercita a mezzo di ispezioni un'azione continuativa di vigilanza sull'andamento amministrativo, didattico e disciplinare delle scuole e ne cura in ogni modo il miglioramento e lo sviluppo.

Art. 14.

Presso le scuole industriali o di tirocinio delle principali sedi si terranno ogni anno esami di abilitazione per operai qualificati delle varie professioni. Ai detti esami sono ammessi i licenziati delle Regie scuole industriali o di tirocinio, quelli delle scuole libere riconosciute equipollenti ai termini del successivo art. 18, e gli operai che abbiano compiuto l'età di 18 anni e presentino regolari certificati di lavoro.

Presso i Regi istituti industriali si terranno ogni anno esami per l'abilitazione di periti tecnici. Ai detti esami sono ammessi i licenziati dei Regi istituti e quelli degli istituti liberi riconosciuti equipollenti ai termini del successivo art. 18, e gli operai e artefici che abbiano esercitato per almeno tre anni la professione dopo aver compiuto il corso di una scuola industriale o di tirocinio o dopo aver conseguito il diploma di operaio qualificato.

Delle Commissioni esaminatrici per i detti esami di abilitazione deve far parte almeno un rappresentante delle classi interessate.

I diplomi di abilitazione di cui ai precedenti commi, sono titoli di preferenza nei concorsi per il personale tecnico delle pubbliche Amministrazioni e per i posti tecnici nei lavori da eseguire per conto dello Stato.

Inoltre il diploma di abilitazione a perito tecnico dà diritto all'iscrizione negli albi speciali istituiti presso i Tribunali.

CAPO II.

Scuole industriali libere - Corsi per maestranze.

Art. 15.

Le scuole ed i corsi istituiti da Enti pubblici e da privati, con carattere e finalità analoghe a quelle indicate per le Regie scuole, sono sussidiate dal Ministero dell'economia nazionale nella misura indicata nei seguenti articoli quando il loro andamento risulti soddisfacente e il loro personale insegnante sia reclutato con sufficienti garanzie.

Art. 16.

Il contributo del Ministero al mantenimento di scuole e corsi istituiti da Enti pubblici e da privati non può oltrepassare il terzo della spesa totale.

La determinazione del contributo viene fatta per un periodo non superiore ad un triennio, in relazione alla utilità ed importanza delle scuole, alle condizioni economiche locali ed ai risultati constatati con apposite ispezioni, su parere della Giunta per l'insegnamento industriale con l'intervento di un delegato del Ministero delle finanze.

Art. 17.

Ai Consorzi costituiti da Enti pubblici locali, per la istituzione ed amministrazione di scuole industriali, può il Ministero concedere contributi anche continuativi con le modalità e nella misura di cui al precedente articolo, alle seguenti condizioni:

a) che il Consorzio sia riconosciuto con decreto Reale su parere della Giunta per l'insegnamento industriale;

b) che i contributi degli Enti pubblici partecipanti al Consorzio siano parimenti deliberati e resi esecutivi a norma della legge per tutta la durata del Consorzio, e che i contributi degli altri Enti e dei privati siano garantiti con vincolo di cartelle di Debito pubblico di valore equivalente;

c) che il Ministero partecipi con un suo rappresentante all'amministrazione del Consorzio.

Eguale trattamento delle scuole istituite e mantenute da Consorzi possono avere le scuole create da Enti pubblici di beneficenza.

Art. 18.

I licenziati dalle scuole ed istituti industriali istituiti e mantenuti da Enti o da privati, sono ammessi agli esami di abilitazione di cui all'art. 14 quando risulti da apposita ispezione confermata dal parere della Giunta per l'insegnamento industriale, che l'ordinamento della scuola non differisce sostanzialmente da quello delle Regie scuole o dei Regi istituti, e che gli insegnamenti pratici vi sono convenientemente sviluppati.

Art. 19.

Nei centri dove sono industrie o gruppi di industrie che occupano apprendisti, o dove, in generale, si verifichi domanda di mano d'opera specializzata, sono istituiti i corsi per le maestranze, nel fine di integrare con opportune conoscenze culturali, tecnologiche, grafiche e pratiche la capacità di lavoro dell'apprendista o dell'operaio.

L'istituzione di tali corsi può essere promossa da Enti, istituti, sindacati, ed, in generale, da organizzazioni economiche o di coltura, e deve essere approvata dal Ministero dell'economia nazionale.

Dove esistono scuole industriali Regie o sussidiate dallo Stato, i corsi per le maestranze sono preferibilmente annessi alle dette scuole.

La spesa è sostenuta per non oltre la metà dal Ministero dell'economia nazionale e per la parte rimanente dai contributi di Enti, istituti, società, organizzazioni padronali e operaie.

Il governo e l'amministrazione dei corsi per le maestranze sono affidati ad un Consiglio consorziale locale del quale fanno parte singoli delegati del Ministero dell'economia nazionale, degli Enti, istituti, società contribuenti, degli industriali e degli operai. I delegati degli industriali e quelli degli operai sono nominati d'accordo dai rispettivi sindacati; quando non esistano locali organizzazioni sin-

dacali o l'accordo non sia possibile, sono nominati dal Ministro per l'economia nazionale.

Il direttore del corso fa parte del Consiglio consorziale.

Art. 20.

Nelle località dove sono istituiti i corsi per maestranze, gli operai di età inferiore ai 18 anni, i quali non abbiano una licenza da una scuola di tirocinio, sono obbligati a frequentarli per non meno di 8 ore settimanali, preferibilmente raggruppate in due giorni, ed in complesso per un minimo di 200 ore annue, ed i datori di lavoro sono tenuti a concedere la libertà necessaria per la frequenza del corso complementare nell'orario stabilito dal Consiglio consorziale.

Dal regolamento saranno stabilite le opportune sanzioni a carico degli operai che mancano all'obbligo anzidetto, e dei datori di lavoro che non concedono libertà necessaria agli alunni obbligati alla frequenza dei corsi. La sanzione a carico dei datori di lavoro potrà importare una ammenda non superiore a L. 50 per alunno ed a L. 100 in caso di recidiva.

Gli ispettori dell'industria e del lavoro vigileranno in collaborazione col Consiglio consorziale per l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

Art. 21.

I corsi per maestranze istituiti e mantenuti esclusivamente da Enti locali o da privati, possono essere riconosciuti, agli effetti dell'obbligatorietà della frequenza, equipollenti ai corsi complementari consorziali, su proposta del Circolo dell'ispettorato dell'industria e del lavoro.

CAPO III.

Regie stazioni sperimentali per speciali industrie.

Art. 22.

Le Regie stazioni sperimentali sono istituzioni aventi per compito di promuovere con indagini, studi, ricerche, analisi, il progresso tecnico delle speciali industrie o gruppi di industrie per cui sono preordinate, e di curare il perfezionamento del personale tecnico addetto alle industrie stesse.

Le stazioni sperimentali non sono create se non per legge. Le Regie stazioni sperimentali sono considerate come istituti superiori dotati di personalità giuridica propria e di autonomia amministrativa, sotto la suprema vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 23.

Al mantenimento delle Regie stazioni sperimentali il Ministero dell'economia nazionale contribuisce con una somma non inferiore agli stipendi ed aumenti periodici del personale di ruolo. Al rimanente delle spese debbono provvedere per una metà almeno le imprese che esercitano le industrie, per le quali la Regia stazione sperimentale è preordinata, o i commerci d'importazione corrispondenti, e per la restante quota gli Enti pubblici locali. Il contributo dovuto dalle imprese viene ripartito annualmente fra esse dal Consiglio di amministrazione della Regia stazione in proporzione della loro capacità di produzione; esso può essere ridotto per le imprese che per la specialità dell'esercizio o per la lontananza dalla sede della Regia stazione traggano da questa minori benefici.

I ruoli dei contribuenti sono approvati dal Ministero dell'economia nazionale e la riscossione dei contributi viene fatta dagli esattori comunali con i privilegi delle imposte fiscali in una o più rate insieme a quelle delle imposte sul reddito.

Per il pagamento dei contributi degli Enti locali e per la ripartizione delle spese di impianto delle Regie stazioni sperimentali, valgono le norme dell'art. 10, terzo capoverso.

Per la costruzione, l'impianto, l'adattamento, l'ampliamento e l'arredamento degli edifici scolastici delle stazioni sperimentali, possono essere concesse le agevolazioni di cui all'art. 11.

CAPO IV.

Personale delle Regie scuole industriali.

Art. 24.

E' confermata la parificazione portata dalla legge 20 febbraio 1921, n. 175, del personale dei Regi istituti e Regie scuole industriali e di avviamento, col personale delle Regie scuole di Stato per quanto riguarda gli stipendi ed aumenti periodici. All'inquadramento nei gradi diversi del personale non parificato si provvederà con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze.

Art. 25.

Gli aumenti periodici decorrono per tutto il personale dalla data della nomina a titolare in esperimento. L'anzianità del personale proveniente da scuole medie o superiori di Stato si computa tenendo conto del servizio in esse prestato in qualità di titolare.

Art. 26.

Gli insegnanti titolari, oltre all'obbligo di impartire tante ore di lezioni settimanali quante sono richieste dall'insegnamento o dal gruppo di insegnamenti ad essi affidato, debbono, quando le ore di lezione non raggiungono le 24 settimanali per le materie orali e sperimentali e le 32 ore settimanali per le materie grafiche, rimanere a disposizione della direzione fino al limite massimo indicato, per lavori didattici e per assistenza ad esercitazioni pratiche. L'esercizio di altri uffici o di professioni libere da parte degli insegnanti titolari è sempre subordinato all'approvazione del Ministero, che ricuserà la concessione quando la creda lesiva degli interessi della scuola.

I direttori hanno l'obbligo di insegnare una delle materie tecniche con orario d'insegnamento non superiore alle 12 ore settimanali per le Regie scuole e Regi istituti e di 18 ore per le scuole d'avviamento, le scuole ad orario ridotto e i laboratori-scuola. Essi debbono inoltre vigilare l'andamento della scuola per tutta la durata dell'orario scolastico; essi non possono esercitare altro ufficio di carattere continuativo fuori della scuola, e debbono, anche per assumere incarichi di carattere temporaneo, ottenere il consenso del Ministero.

Il personale titolare di officina e di laboratorio, il personale amministrativo e quello di servizio sono obbligati ad un servizio giornaliero di 8 ore.

Art. 27.

La nomina del personale insegnante delle Regie scuole e Regie stazioni di cui ai precedenti articoli, ha luogo in seguito a concorso per titoli e per esami, o per soli titoli,

indetto dal Ministero, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. La nomina può farsi senza concorso quando si tratti di insegnanti che abbiano già coperto cattedre di titolari in Regie scuole medie di pari grado o quando si debba provvedere all'insegnamento di materie tecniche, grafiche o plastiche applicate di carattere speciale. In quest'ultimo caso la scelta potrà essere fatta dal Ministero fra persone di singolare perizia in dette materie, previo parere favorevole della Giunta per l'insegnamento industriale. La nomina a stabile ha luogo in ogni caso dopo un biennio di esperimento ed in seguito ai buoni risultati dell'esperimento, constatati da apposita ispezione. Qualora l'esperimento non risulti favorevole, l'insegnante può essere dispensato dal servizio anche prima del termine del biennio; può per contro essere consentito un terzo anno di prova se vi sia il parere favorevole della Giunta.

Art. 28.

La nomina a direttore delle scuole di tirocinio ha luogo per concorso interno fra quei direttori d'altre scuole o fra quegli insegnanti di scuole di grado non inferiore, che abbiano i requisiti richiesti per l'insegnamento affidato al direttore della scuola e per la direzione delle officine. La nomina a direttori degli istituti industriali ha luogo per concorso interno fra direttori e insegnanti di istituti e di scuole industriali che abbiano i requisiti anzidetti.

Se il concorso interno non dia risultati favorevoli, si provvederà mediante concorso pubblico.

Art. 29.

I direttori ed insegnanti titolari possono essere trasferiti ad una stessa cattedra di altra scuola di eguale grado per ragioni di servizio o su loro domanda. Contro i trasferimenti per ragioni di servizio è ammesso il ricorso al Ministero, che deciderà, sentita la Giunta per l'insegnamento industriale.

Il personale trasferito conserva i diritti acquisiti di carriera, ma nel caso di trasferimento ad una scuola non avente identico carattere, il trasferimento non diviene definitivo se non dopo un anno di prova.

Quando vi siano più aspiranti al trasferimento ad uno stesso posto, si farà luogo ad un concorso interno per titoli fra gli aspiranti stessi.

Art. 30.

Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti singolare perizia e specializzazione pratica, è consentita la nomina ad insegnante temporaneo su proposta della scuola interessata e col parere favorevole della Giunta per l'insegnamento industriale, verso compenso da convenirsi.

Art. 31.

Il personale di laboratorio e di segreteria può essere titolare o avventizio. Il personale titolare è nominato in seguito a concorso indetto con le norme da fissarsi nel regolamento.

Il personale di servizio è nominato dal Consiglio di amministrazione della scuola con le norme da determinarsi nel regolamento, e retribuito con assegni variabili secondo l'importanza del servizio e della scuola.

Art. 32.

Al personale titolare delle scuole industriali si applicano le stesse norme che agli impiegati civili per quanto riguarda l'aspettativa e i congedi richiesti per comprovati motivi di salute.

Fra il 1° marzo e il 31 luglio non può essere concessa l'aspettativa per motivi di famiglia con scadenza anteriore al 15 ottobre. Avrà termine egualmente con il 15 ottobre, qualunque ne sia l'inizio, l'aspettativa per motivi di famiglia concessa per un periodo di tempo superiore ai tre mesi.

I congedi per motivi di famiglia non possono oltrepassare, nel corso dell'anno scolastico, la durata complessiva di 15 giorni.

Art. 33.

Il personale titolare è collocato a riposo alla fine dell'anno scolastico nel quale esso compie il 70° anno di età; può pure essere collocato a riposo prima del detto termine quando non risulti più idoneo, su parere conforme della Giunta per l'insegnamento industriale.

Art. 34.

In caso di soppressione di scuola, il personale cessa dal servizio. A quello in prova non spetta alcun compenso. A quello stabile sarà corrisposto sul bilancio della scuola e per due anni, un assegno non maggiore della metà e non minore di un terzo dello stipendio per chi ha 10 o più anni di servizio; non maggiore di un terzo nè minore di un quarto, per chi ha meno di 10 anni di servizio. Tale assegno cessa per chi, nei due anni, ottenga un posto in una scuola o in altra Amministrazione pubblica. Durante tale periodo conserva però il diritto di chiedere la nomina a stabile per lo stesso posto in altra scuola di eguale grado e carattere, semprechè vi sia il posto vacante. Lo stesso trattamento di cui sopra viene fatto al personale in caso di riduzione di organico.

Art. 35.

Le pene disciplinari cui va soggetto il personale delle scuole di qualunque grado, sono:

1° l'ammonizione;
2° la multa, per il solo personale di servizio;
3° la censura;
4° la sospensione fino a sei mesi;
5° la sospensione da sei mesi fino a due anni;
6° la revocazione;
7° la destituzione.

Per tutte le mancanze ai doveri di ufficio che non siano tali da diminuire la stima per l'insegnante e che non costituiscano gravi insubordinazioni, si applicano, secondo i casi, le pene dell'ammonizione o della censura.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione da parte del Ministro, si applica la censura. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo a censura e per tutte le altre più gravi mancanze disciplinari, e per i fatti che ledano l'onore dell'insegnante come uomo e come educatore, si applicano, secondo la gravità dei casi, le altre pene disciplinari indicate nei numeri 4, 5, 6, 7.

L'ammonizione è data privatamente dal direttore, ed ha carattere di semplice avvertimento. Può tuttavia essere data dal Ministro, ed in tal caso è comunicata per iscritto al funzionario, per mezzo del presidente del Consiglio di amministrazione.

La censura è inflitta dal Ministro.

Le pene di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, sono inflitte dal Ministro su conforme parere della Giunta per l'insegnamento industriale.

La Giunta, prima di dare il suo parere, può richiedere che sia eseguita un'inchiesta sui fatti per i quali si procede al giudizio. In ogni caso l'incolpato può presentare, a voce o per iscritto, le sue difese.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, o quando siano a temere ulteriori inconvenienti, il Ministero può ordinare l'allontanamento immediato del funzionario dalla scuola e la sua sospensione dall'ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato, dandone avviso alla Giunta per l'insegnamento industriale per i successivi provvedimenti.

Le pene, di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7, sono disposte con decreto Ministeriale o Reale, secondo che si tratti di personale nominato nell'uno o nell'altro modo. Il provvedimento è definitivo e non è ammesso ricorso in via gerarchica.

Le pene al personale di servizio, di cui ai numeri 1, 2 e 3, vengono inflitte dal direttore, avvertendo che la multa non può eccedere, durante il mese, l'importo di tre giorni di stipendio. Quelle di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 vengono inflitte dal Consiglio di amministrazione. Contro la loro applicazione è ammesso ricorso al Ministero.

CAPO V.

Trattamento di riposo del personale delle scuole professionali

Art. 36.

Il personale titolare, direttivo e insegnante, di amministrazione e di laboratorio delle Regie scuole professionali (industriali e commerciali, e Regie stazioni sperimentali) che non sia già assicurato alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e non abbia altro ufficio con diritto a pensione, nè percepisca già una pensione a carico dello Stato o di qualsiasi altro Ente, e che sia iscritto alla Cassa pensioni, amministrata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, godrà un trattamento di riposo non inferiore a quello assicurato al personale delle Regie scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, in conformità della legge 21 agosto 1921, n. 1144, e del R. decreto-legge 9 maggio 1920, n. 749.

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni, dal 1° luglio 1920 è fissato nella misura di L. 16.50 per ogni L. 100 di stipendio corrisposto al personale, ed è egualmente ripartito a carico dell'interessato, della scuola e del Ministero dell'economia nazionale.

La quota dovuta dall'interessato e quella dovuta dalla scuola verranno trattenute sul contributo governativo annuo corrisposto alla scuola, e saranno versate direttamente alla Cassa pensioni insieme con la quota a carico del Ministero.

L'iscrizione è obbligatoria per tutti coloro che hanno ottenuto od otterranno la nomina a stabile dopo il 1° maggio 1917.

È data facoltà al personale delle Regie scuole professionali di riscattare gli anni di servizio prestati dal giorno della conseguita stabilità, e, per un periodo massimo di 10 anni, anche quelli anteriori alla nomina a stabile in Regie scuole commerciali e industriali successivamente regificate, o infine in scuole dichiarate sede di esame con effetti legali, limitatamente agli anni scolastici corrispondenti alle sessioni per le quali tale dichiarazione ebbe luogo.

Il premio di riscatto sarà valutato con le norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, sulla base del contributo di L. 16.50 per cento degli stipendi che ogni singolo iscritto, secondo la propria anzianità, avrebbe goduto, giusta le tabelle e piante organiche attualmente vigenti, per tutti i servizi di cui verrà chiesto il riconoscimento ai termini del presente articolo, e sarà ripartito in parti uguali fra l'iscritto, il Ministero dell'economia nazionale e la scuola, presso la quale l'iscritto presta ora servizio.

I premi di riscatto relativi al riconoscimento di servizi, già richiesto alla data del presente decreto, dagli attuali iscritti alla Cassa pensioni, saranno valutati in base al nuovo contributo del 16.50 per cento sugli stipendi portati dalle nuove tabelle, ed il maggior onere risultante sarà ripartito per due terzi a carico del Ministero dell'economia nazionale e per un terzo a carico della scuola, cui gli iscritti stessi appartengono attualmente.

Nello stesso modo sarà valutato e ripartito il nuovo contributo del 16.50 per cento, relativo a tutti gli attuali iscritti e calcolato sugli stipendi anzidetti, che dovrà essere corrisposto alla Cassa pensioni con i relativi interessi.

Nel caso di servizi precedentemente prestati dagli iscritti alla Cassa pensioni in scuole mantenute da Provincie, Comuni ed Enti morali, provviste di regolamenti speciali per le pensioni, quando non sia stato liquidato alcun assegno per tali servizi, la pensione o indennità sarà liquidata dalla Cassa pensioni secondo le norme che la regolano, e ripartita a carico di essa e degli Enti predetti, in ragione degli anni di servizio prestati presso tali scuole o presso Regie scuole professionali.

Può essere pure invocata la valutazione dei servizi precedentemente prestati alle dipendenze dello Stato, con la ritenuta per la pensione, e in tal caso il premio di riscatto sarà ripartito fra il Ministero dell'economia nazionale e l'interessato, al quale sarà messa a carico soltanto la quota corrispondente alla differenza fra la ritenuta personale a favore della Cassa pensioni e la ritenuta effettuata a suo tempo in conto entrata dal Tesoro. Le campagne di guerra, a cui l'interessato ebbe parte, saranno considerate agli effetti della pensione come altrettanti anni di servizio, senza oneri di riscatto a suo carico.

Con decreto Reale sarà provveduto a modificare la convenzione approvata con decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1750, in conformità delle disposizioni del presente articolo.

Agli iscritti alla Cassa pensioni sono estese dal 1° gennaio 1922 le disposizioni del R. decreto-legge 20 febbraio 1920, n. 219, per l'istituzione dell'Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e loro superstiti non aventi diritto a pensione.

All'onere derivante dalle quote maggiori dei contributi e dei premi di riscatto posti a carico del Ministero dell'economia nazionale dal presente decreto, si provvederà con i fondi per il trattamento di riposo al personale delle scuole industriali e commerciali, depositati in conto corrente presso la Cassa dei depositi e prestiti. Il maggior onere, cui rimanesse da provvedere dopo esaurito tale fondo, potrà essere trasformato in dieci semestralità costanti anticipate, al saggio d'interesse dei mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti.

Art. 37.

Il trattamento di riposo da farsi al personale delle Regie scuole, di cui all'articolo precedente, già iscritto presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, sarà non inferiore a quello assicurato al personale delle Regie scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, giusta la legge 21 agosto 1921, n. 1754, e il R. decreto-legge 9 maggio 1920, n. 749, e le disposizioni dell'articolo precedente.

Sarà all'uopo provveduto con decreto Reale alla riforma della convenzione 22 ottobre 1905 fra il Ministero dell'eco-

nomia nazionale e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

CAPO VI.

Disposizioni diverse e transitorie.

Art. 38.

I Comuni che mantengono attualmente scuole complementari potranno ottenere la trasformazione di queste in scuole d'avviamento senza aumento del loro contributo e previ accordi fra il Ministero della pubblica istruzione e quello dell'economia nazionale.

Art. 39.

Il contributo dello Stato a favore del Regio istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, è aumentato di L. 300,000 per mettere in condizione l'istituto di contrarre un mutuo per il completamento del suo edificio scolastico e per il suo arredamento, e per provvedere alla creazione nel detto istituto di una sezione edile.

Art. 40.

Il contributo annuo assegnato dal Ministero dell'economia nazionale alla Regia scuola industriale di Torino è aumentato di L. 125,000 per provvedere col concorso degli Enti locali alla creazione di un Regio istituto industriale, che assorbirà la sezione industriale del Regio istituto tecnico e l'Istituto comunale per le industrie chimiche.

Art. 41.

E' istituito in Castellamare Adriatico, col concorso degli Enti locali, una scuola industriale a cui il Ministero dell'economia nazionale assegna un contributo annuo complessivo di L. 75.000.

Art. 42.

Gli obblighi assunti dagli Enti locali per il mantenimento delle Regie scuole esistenti nelle nuove Provincie restano immutati anche se diversi da quelli indicati dagli articoli 10 e 11 del presente decreto.

Con Regio decreto sarà stabilito quali titoli di studio rilasciati nelle nuove Provincie, diversi da quelli indicati nel presente decreto, siano valevoli per l'ammissione alle scuole e istituti industriali di ogni grado.

Art. 43.

Le scuole complementari per apprendisti, esistenti nelle nuove Provincie, annesse a Regie scuole industriali o sovvenzionate dallo Stato con un contributo annuo non inferiore ad un terzo della spesa occorrente per il loro mantenimento, sono riconosciute equipollenti alle scuole di cui all'art. 19.

Fino alla emanazione del regolamento di cui al comma 2° dell'art. 20 sono applicabili in ordine alla frequenza di dette scuole le sanzioni previste dalle disposizioni attualmente vigenti nelle nuove Provincie. Restano immutati gli obblighi assunti da Enti locali per il loro mantenimento.

Art. 44.

Per il riassetto e completamento della Regia scuola industriale di Gorizia, la spesa a carico dello Stato per la detta Regia scuola è aumentata di L. 150,000.

La scuola di arti e mestieri di Zara è trasformata in Regia scuola industriale, e il contributo dello Stato alla detta scuola è aumentato di L. 150,000.

Art. 45.

Allo scopo di assicurare il raggiungimento dei fini didattici assegnati agli istituti per il promovimento delle piccole industrie esistenti nelle nuove Provincie ed agli istituti di Veneza e di Roma, che perseguono finalità analoghe, è stanziata nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale una somma annua di L. 200,000, che sarà destinata a beneficio dei detti istituti, previo il loro riconoscimento come Enti morali, da farsi con decreto Reale.

Con lo stesso decreto sarà approvato lo statuto organico dei singoli istituti provvedendosi, ove necessario, anche alla fusione di uno o più di essi, e sarà determinato l'assegno a ciascuno spettante da parte dello Stato così sullo stanziamento complessivo di cui al paragrafo precedente come su quello già inscritto nel bilancio a favore di detti istituti.

I direttori degli istituti di promovimento delle nuove Provincie sono equiparati, ad ogni effetto economico e giuridico, secondo quanto sarà stabilito nei rispettivi statuti organici, a direttori di Regie scuole industriali o di Regi istituti industriali.

Alle nuove nomine di direttori di cui al comma precedente si provvederà con Regio decreto in seguito ai risultati di pubblici concorsi.

Art. 46.

Per provvedere all'esecuzione del presente decreto, i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'insegnamento industriale saranno aumentati nella misura necessaria.

A partire dall'esercizio 1923-24 lo stanziamento del capitolo corrispondente a quello 38 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio corrente, sarà intanto aumentato di L. 1,000,000 indipendentemente dall'aumento derivante dall'inquadramento del personale nei nuovi gradi, che sarà ripartito fra gli Enti contribuenti in proporzione dei rispettivi contributi. Lo stanziamento del capitolo corrispondente a quello 31 dello stesso stato di previsione sarà aumentato di L. 200,000.

Art. 47.

Sono abrogate tutte le disposizioni in vigore contrarie al presente decreto. Con regolamento da approvarsi con Regio decreto saranno determinate le norme per la sua applicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 1. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 novembre 1923, n. 2526.
Variazioni, per spese varie, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri della marina e delle finanze, per l'esercizio 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei Ministeri della marina e delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata:

Cap. n. 112 *ter* « Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ecc. » . . . + L. 18,000

Spesa:

Ministero della marina.

Cap. n. 80 « Rimborso al Provveditorato generale, ecc. » . . . . + L. 18,000
Cap. n. 129 *ter* (di nuova istituzione) « Indennità da corrispondersi al personale civile dispensato dal servizio in applicazione del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153 » . . . . + L. 27,500

+ L. 45,500

Cap. num. 1 « Ministero - Personale stipendi, ecc. » . . . . — L. 2,700
Cap. num. 27 « Personale subalterno, ordinario, ecc. » . . . . — » 2,000
Cap. num. 50 « Armamenti navali, competenze, ecc. » . . . . — » 18,000
Cap. num. 63 « Personali civili dipartimentali » . . . . — » 22,800

— L. 45,500

Ministero delle finanze.

Cap. n. 206 « Spese per registri, moduli, carta, spese di stampa, rilegatura, ecc. » . . + L. 18,000

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° dicembre 1923
Atti del Governo, registro 219, foglio 4. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2536.
Aumento di un posto nell'organico del personale tecnico-civile dei depositi allevamento cavalli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo 65 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è sostituito dal seguente:
« Il personale tecnico-civile dei depositi allevamento cavalli è composto di un agente principale e 6 agenti ».
Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 12. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1923, n. 2525.
Variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e della marina, per l'esercizio 1923-24, per spese concernenti la costruzione degli edifici a sede di diversi Ministeri nella capitale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809;
Ritenuta la necessità di assegnare le somme occorrenti per il completamento della costruzione degli edifici destinati a sede dei Ministeri della giustizia, dell'istruzione e della marina;
Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per la giustizia, per l'istruzione, per la marina e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alle somme finora autorizzate è concessa una nuova assegnazione di L. 26,050,000 da inscriversi al capitolo di nuova istituzione n. 119-*bis* « Spese per gli edifici pubblici di cui all'art. 1 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809 » dello stato di previsione della spesa del Ministero

dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1923-24, per il completamento dei lavori concernenti la costruzione degli edifici da destinare a sede dei Ministeri della giustizia, della marina e dell'istruzione.

Art. 2.

E' trasferita dal fondo dei residui del capitolo n. 164 aggiunto « Spese per la guerra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1923 1924 al conto dei residui del capitolo indicato al precedente articolo 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio anzidetto, la somma di L. 25,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO — GENTILE — THAON DI REVEL — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 3. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2537.
Disposizioni per il trattamento economico nelle licenze dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 10 dicembre 1882, che approva il regolamento sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il Regio esercito, e ne approva il regolamento, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il trattamento economico nelle licenze dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito, saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Ai sottufficiali di ogni arma e corpo, agli appuntati dei carabinieri Reali ed ai carabinieri sono conservati, durante le licenze, gli stipendi, o le paghe.

Sono però ridotti a tre quinti nelle licenze straordinarie per infermità non provenienti da cause di servizio, e sono sospesi nelle licenze straordinarie per motivi privati.

E' pure sospesa la paga ai sergenti allievi ufficiali di complemento inviati in licenza in attesa della nomina ad ufficiale.

Art. 3.

Ai militari di cui all'articolo precedente non spetta, nelle licenze di qualsiasi specie, alcuna indennità o rimborso di spese di viaggio, salvo che:

a) sieno richiamati dalla licenza per motivi di servizio prima che sia trascorsa la metà della licenza ottenuta (esclusi i richiami dalle brevi licenze e quelli per servizi già previsti all'atto della partenza) nel qual caso spetta il pagamento delle spese di trasporto e l'indennità di trasferta per il viaggio dal luogo di licenza dichiarato alla sede del corpo o distaccamento;

b) si tratti degli allievi ufficiali indicati nell'ultimo comma dell'articolo stesso, ai quali spetta il pagamento delle spese di trasporto e l'indennità di trasferta per il viaggio dalla sede del corpo al domicilio eletto.

Art. 4.

Ai caporali e soldati ed agli allievi carabinieri Reali, nelle licenze di qualsiasi specie è sospesa la paga, ed è invece dovuta soltanto per le giornate di viaggio di andata e ritorno l'indennità giornaliera di L. 5 ai caporali e soldati e di L. 8 agli allievi carabinieri.

Però, nelle licenze di convalescenza per infermità dipendenti da cause di servizio, l'indennità giornaliera di cui sopra è dovuta anche per tutti i giorni di licenza.

Ai militari suddetti inviati in licenza ordinaria o straordinaria spetta il pagamento del prezzo di trasporto per recarsi dalla sede di servizio al luogo di licenza dichiarato e viceversa.

Tale pagamento è dovuto anche per le brevi licenze, esclusivamente quando queste siano concesse per grave e constatata malattia dei genitori, della moglie o dei figli.

Il militare cui fosse stata corrisposta la spesa di trasporto personale e che, senza giustificate cause, ritardi a rientrare al corpo, dovrà restituire, mediante ritenuta della metà paga, la somma riscossa per il suo viaggio, indipendentemente dai provvedimenti disciplinari, che potranno essere presi a suo carico.

Art. 5.

Per i militari ai quali sia concessa una licenza per l'estero o per le colonie, l'indennità giornaliera e il pagamento delle spese di trasporto, quando siano dovuti a norma degli articoli precedenti, s'intendono limitati dalla sede di servizio alla stazione di confine o al porto d'imbarco, e viceversa.

Art. 6.

Nulla è variato per quanto riguarda la licenza speciale per gl'invalidi del soppresso corpo invalidi e veterani.

Tute le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto s'intendono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 13 — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 novembre 1923, n. 2544.
Prelevamento dal fondo di riserva delle spese impreviste delle ferrovie dello Stato per integrare lo stanziamento di taluni capitoli del bilancio delle ferrovie medesime, per l'esercizio 1922-23.

Relazione dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 29 novembre 1923, sul decreto concernente il prelevamento dal fondo di riserva delle spese impreviste delle ferrovie dello Stato per integrare lo stanziamento di taluni capitoli del bilancio delle ferrovie medesime, per l'esercizio 1922-23.

SIRE,

Alla chiusura del consuntivo 1922-23 dell'Amministrazione ferroviaria, in conseguenza delle particolari condizioni in cui si è svolto l'esercizio in detto anno finanziario, si sono verificate in alcuni capitoli di spesa, eccedenze di impegni rispetto alla previsione, compensate da una maggiore somma di economie in altri capitoli e da maggiori entrate, per cui il disavanzo che era stato previsto in milioni 960 è venuto a ridursi a milioni 906,4.

Considerato però che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione ferroviaria coll'art. 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, presentava al 30 giugno 1923 una disponibilità di L. 9,499,838,61, si ritiene opportuno e conveniente di prelevare da essa la somma di L. 9,394,518.39 per integrare lo stanziamento del maggior numero dei capitoli deficienti, provvedendo con apposito disegno di legge, da presentarsi al Parlamento insieme al consuntivo, a sanare le eccedenze degli altri capitoli che non trovano capienza nelle disponibilità del fondo di riserva stesso.

Ci onoriamo, pertanto, di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà, il disegno di decreto col quale, su conforme deliberazione del Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato, è autorizzata la prelevazione sopra indicata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372;

Vista la legge 2 luglio 1922, n. 952;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste delle ferrovie dello Stato, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, presentava, al 30 giugno 1923, una disponibilità di L. 9,499,838.61;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, a termini dell'art. 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, è autorizzata la prelevazione di L. 9,394,518.39 da versarsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo 17 « Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, ecc. » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1922-23 e da portarsi in aumento dello stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio stesso:

Capitolo		Lire
Cap. n. 1 - Direzione generale - Personale	L.	2,951,127.58
Cap. n. 10 - Servizio lavori - Personale	»	571,210.28
Cap. n. 11 - Servizio lavori - Forniture, spese ed acquisti	»	178,204.40
Cap. n. 13 - Unità speciale « Elettrificazione » - Personale	»	210,417,19
Cap. n. 14 - Unità speciale « Elettrificazione » - Forniture, spese ed acquisti	»	599,315.63
Cap. n. 16 - Linee secondarie Sicule - Personale	»	1,231,332.01
Cap. n. 18 - Linee secondarie Sicule - Manutenzione del materiale rotabile	»	913,259.53
Cap. n. 20 - Ferrovie Sarde - Personale	»	252,169.12
Cap. n. 22 - Ferrovie Sarde - Manutenzione del materiale rotabile	»	499,638.26
Cap. n. 24 - Navigazione stretto di Messina - Personale	»	72,497.13
Cap. n. 26 - Annualità corrispondente alla integrazione a carico dell'Amministrazione per le pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 1° aprile 1919	»	180,946.05
Cap. n. 27 - Contributo dell'Amministrazione o delle cessate Amministrazioni, ecc. in rapporto agli assegni del personale	»	14,616.89
Cap. n. 33 - Consiglio generale, commissioni compartimentali del traffico e commissioni diverse, ecc.	»	7,171.80
Cap. n. 38 - Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà	»	312,651.20
Cap. n. 47 - Navigazione con le isole - Personale	»	47,972.69
Cap. n. 49 - Navigazione con le isole - Indennizzi	»	40,406.78
Cap. n. 52 - Navigazione con le isole - Spese generali	»	113,744.53
Cap. n. 53 - Navigazione libera - Personale	»	247,730.44
Cap. n. 54 - Navigazione libera - Forniture, spese ed acquisti	»	154,184.50
Cap. n. 56 - Assegnazione al fondo di riserva per i rischi di mare	»	53,100.—
Cap. n. 57 - Navigazione libera - Spese generali	»	20,000.—
Cap. n. 70 - Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiale o per ritardata ultimazione di lavori	»	368,312.22
Cap. n. 73 - Elettrificazione di linee	»	354,510.21
Totale	L.	9,394,518.39

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 20. — GRANATA.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 2435.
Contributo scolastico del comune di Cappella Cantone.

N. 2435. R. decreto 5 luglio 1923, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Cappella Cantone, della provincia di Cremona, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 2336.99 col R. decreto 27 agosto 1914, n. 1079, è elevato a L. 5936.99 a decorrere dal 1° ottobre 1923.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1923.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 2436.
Contributo scolastico del comune di Calderara di Reno.

N. 2436. R. decreto 5 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Calderara di Reno, della provincia di Bologna, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 11,714.37 col Regio decreto 24 settembre 1915, n. 1257, è elevato a L. 12,114.37 a decorrere dal 1° ottobre 1922.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1923.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 7 ottobre 1923.
Rimozione dalla carica del sindaco del comune di Voisizza (Udine).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 ottobre 1923, sul decreto che rimuove dalla carica il sindaco di Voisizza, in provincia di Udine.

MAESTÀ,

Da un'accurata inchiesta fatta eseguire sulla condotta del sindaco di Voisizza, signor Giuseppe Pirec, è risultato come lo stesso, oltre a farsi centro di propaganda contraria alle istituzioni nazionali, assunse sistematicamente, nell'esercizio delle sue funzioni, atteggiamenti intollerabili, intervenendo in situazioni che interessavano l'ordine pubblico contro l'arma dei Reali carabinieri con pericolo di aggravare le situazioni stesse e menomando il prestigio della forza pubblica.

Per tali circostanze il prefetto di Udine ha già provveduto a sospendere il Pirec dall'esercizio delle funzioni sindacali, ma, apparendo necessaria, data la gravità delle circostanze accertate, più severa sanzione, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede alla di lui rimozione dalla carica e alla dichiarazione di ineleggibilità alla medesima per il periodo di tre anni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuto che il sindaco di Voisizza, signor Giuseppe Pirec, inspirando sistematicamente la propria azione a fini antinazionali, nell'esercizio delle sue funzioni ed in situazioni che interessavano l'ordine pubblico ha assunto ripetutamente atteggiamenti contrari ai doveri della carica aggravando le situazioni stesse e cercando di ostacolare l'azione e di menomare il prestigio della forza pubblica;

Visto l'articolo 149 della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Giuseppe Pirec, è rimosso dalla carica di sindaco del comune di Voisizza e dichiarato ineleggibile alla medesima per il periodo di anni tre.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Mazzè (Torino), di Castelrotto (Trento) e di Campobasso.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mazzè, in provincia di Torino.

SIRE,

Un'inchiesta recentemente eseguita sulla amminnistrazione del comune di Mazzè, il cui funzionamento si era rivelato alla Prefettura di Torino stentato ed anormale sin dall'inizio, ha posto in luce irregolarità ed abusi nella gestione della civica azienda ed il completo abbandono dei pubblici servizi.

Il sindaco, provvede spesso di sua personale iniziativa su importanti affari, e per il suo contegno autoritario, si è alienato le simpatie della popolazione. Il Consiglio comunale, costituito di 20 consiglieri ripartiti in numero eguale fra le quattro frazioni, si trova diviso in gruppi di forze equivalenti ed ostinatamente contrarie tutte le volte che si devono adottare provvedimenti, sui quali gli interessi delle frazioni, o dei consiglieri stessi sono divergenti; per cui, non potendo mai giungere a concrete deliberazioni sugli affari sottoposti al suo esame, ha perduto di fatto ogni pratica possibilità di funzionamento e ne è derivato l'arresto di ogni attività dell'azienda, con grave danno dei servizi e disagio della popolazione.

Sono stati deliberati dall'Amministrazione nuovi cespiti di entrate per sopperire alle impellenti necessità del bilancio ed alle maggiori spese incontrate per gli aumenti degli stipendi del personale; ma finora non sono stati compilati i ruoli dei nuovi tributi, così che la gestione in corso si chiuderà con un grave disavanzo. E' stata pure tentata, per esigenze di bilancio, l'alienazione di parte del patrimonio comunale, dato in affitto per una somma che permette appena di pagare le imposte; ma, per la tenace opposizione di parte della popolazione, la pratica è rimasta in sospeso. L'Amministrazione, inoltre, non ha saputo imporre un canone equo per l'uso dell'acqua comunale « Rosasso » ceduta a vantaggio di pochissimi utenti per un corrispettivo irrisorio, e non ha esplicato la necessaria energia per condurre a definizione una lite, che da anni si trascina, con grave dispendio per il Comune, circa l'alienazione della roggia « Campagna » Non è stata portata a compimento la lodevole iniziativa del capoluogo per la costruzione dell'edificio scolastico e non si è provveduto neppure a dichiarare la decadenza di taluni consiglieri, che hanno lite vertente col Comune, o sono interessati in servizi di questo.

In tale situazione, attesa la manifesta impossibilità di funzionamento della civica rappresentanza e la sua dimostrata incapacità a provvedere alla sistemazione dei servizi e della finanza municipale, ed alla risoluzione degli importanti problemi in corso, che interessano vivamente il Comune e la popolazione, si rende indispensabile assicurare l'amministrazione del comune di Mazzè con provvedimenti straordinari. Mi onoro, pertanto, sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina del Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mazzè, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Corrado Maccario è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castelrotto, in provincia di Trento.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Castelrotto, sorta dalle elezioni generali del gennaio 1922, ha spesso dato luogo a severe critiche e reclami della cittadinanza per i sistemi seguiti nella gestione della civica azienda.

Una recente inchiesta ha rilevato la preoccupante situazione finanziaria dell'Ente, determinata dalla mancata attuazione di provvedimenti idonei a sistemare il cumulo dei disavanzi dei precedenti esercizi, dalla deficiente commisurazione delle entrate con le spese, dagli sperperi compiuti dagli amministratori nei pubblici servizi e nell'organizzazione degli uffici municipali, che sono tenuti con ingiustificata esuberanza di personale e con larghezza non corrispondente alla potenzialità economica del Comune. Si sono accertate inoltre deplorevoli manchevolezze nelle scritture contabili, gravi deficienze nella gestione dell'azienda elettrica i cui disavanzi annuali assorbono una parte notevole delle entrate comunali, irregolarità nella riscossione dei pedaggi, e nei procedimenti per la vendita di boschi municipali.

Contestati tali addebiti all'Amministrazione, questa ha dato giustificazioni inattendibili e nulla ha fatto per eliminare le numerose deficienze segnalate.

Tutto ciò ha suscitato il più vivo malcontento nella popolazione, il cui fermento, acuito dagli atteggiamenti provocatori del sindaco, fa temere gravi conseguenze, che occorre prevenire.

Ragioni di ordine pubblico e la necessità di sistemare la finanza comunale mediante un periodo di rigida amministrazione, intesa a realizzare tutte le possibili economie, con un'accurata revisione delle spese, ed a disciplinare il carico tributario in modo più adeguato ai bisogni dell'Ente, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario: ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castelrotto, in provincia di Trento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Prospero Moggio, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Campobasso.

MAESTÀ,

Essendosi di recente dimessi 26 sui 30 consiglieri assegnati al comune di Campobasso, il Prefetto, per garantire la continuità dei pubblici servizi ha dovuto provvisoriamente affidare ad un suo Commissario la gestione della civica azienda.

Poichè infruttuoso riescirebbe ogni tentativo per comporre la crisi, nè d'altra parte, data la situazione ed il reciproco atteggiamento dei partiti locali, sarebbe consigliabile indire a breve scadenza le elezioni per la ricostituzione dell'ordinaria amministrazione, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Campobasso, è sciolto.

Art. 2.

Il signor gr. uff. dott. Giovanni Muffone, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.